



**Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea in
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE
MODERN FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES
Classe L-11 LINGUE E CULTURE MODERNE**

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a e A3b della Scheda SUA CdS.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso prevede l'articolazione nei seguenti curricula:

- a) Linguistico-letterario
- b) Lingue e culture orientali
- c) Processi interculturali
- d) Turismo culturale

Lo studente, obbligato a scegliere un curriculum all'atto dell'immatricolazione, potrà poi chiedere di passare ad altro curriculum al momento della presentazione del Piano degli studi dello stesso anno.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di studio individuale, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dal proprio curriculum secondo le modalità indicate nel Piano degli studi. Una volta compilato il Piano di studio definitivo per quell'anno, lo studente potrà chiedere di modificare le scelte effettuate solamente in fase di presentazione del Piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il Corso di studio prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, e attività seminariali.

L'elenco degli insegnamenti del Corso di studio con l'eventuale articolazione in moduli, la loro afferenza a settori scientifico-disciplinari, le altre attività formative, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a



ciascun insegnamento e a ciascuna attività, l'elenco dei docenti e ricercatori impegnati nel Corso di studio sono pubblicati sul portale del Corso (www.unibg.it/LT-LLSM) e sono soggetti a verifica annuale da parte del Consiglio di Dipartimento.

Le attività formative effettivamente attivate e ogni eventuale ulteriore aggiornamento del piano didattico allegato sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, la Guida dello Studente e le apposite pagine del sito web del Dipartimento. Con la pubblicazione sul sito del Dipartimento sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, nonché gli orari delle lezioni e il calendario degli appelli di esame. Gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento sono indicati nei programmi ufficiali degli stessi, pubblicati annualmente sul portale del Dipartimento.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui 6 ore per le lezioni frontali e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale. Agli insegnamenti di lingua si affiancano attività di apprendimento linguistico erogate dal Centro Competenza Lingue.

Gli insegnamenti di lingua e letteratura straniera possono essere svolti nella rispettiva lingua straniera, fatto salvo l'impiego dell'italiano per lo sviluppo di riflessioni metalinguistiche e metacomunicative. Gli altri insegnamenti curriculari vengono impartiti in italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingue diverse dall'italiano, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza. Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti e dei curricula. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano didattico e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei relativi vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato elenca le attività formative che si concludono con verifiche con modalità di votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento (<https://lt-llsm.unibg.it/it/studiare/insegnamenti-attivi>).

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.



Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel Piano di studio attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il progetto formativo e in conformità col Regolamento Didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del Corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio Piano di studio secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe di laurea sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio e, comunque, in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio. Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei CFU rispetto ai settori scientifico-disciplinari del piano didattico e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha conseguito i crediti, nonché degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere. Il riconoscimento di CFU conseguiti in Corsi di studio internazionali è coerente con la promozione della mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento, fino ad un massimo di 12 CFU, delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.



Il riconoscimento di tali CFU potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato a un progetto formativo

Il Corso di studio non prevede lo svolgimento di un tirocinio formativo, nemmeno sovranumerario. Altresì, l'art. 7 del Regolamento di Ateneo dei tirocini consente di svolgere un tirocinio finalizzato alla stesura della prova finale. In questo caso non si tratta, tuttavia, di un tirocinio sovranumerario, ma di un'attività formativa i cui crediti concorrono ai 5 CFU attribuiti alla prova finale (art. 12). È, inoltre, possibile svolgere un tirocinio all'estero, sia attraverso bandi specifici, sia autonomamente. In questo caso, è possibile richiederne un riconoscimento come esami sovranumerari (art. 11).

Art. 11 Esami sovranumerari

In sede di presentazione del Piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovranumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del Corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) della scheda SUA CdS Sezioni A5a Caratteristiche della prova finale e A5b Modalità di svolgimento della prova finale.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.